

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell' art. 52
d.lgs. 136/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



40519-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuseppe Santalucia - Presidente -

Barbara Calaselice

Gaetano Di Giuro - Relatore -

Maria Greca Zoncu

Francesco Aliffi

Sent. n. sez. 3730

CC - 16/12/2025

R.G.N. 38400/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,

contro

██████████ nato in ████████ il ████████, CUI ████████

difeso dall'avv. ██████████,

Roma 

per l'annullamento del decreto della Corte di appello di Bologna in data 17
novembre 2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano Di Giuro;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta
Ceniccola, che richiama la memoria depositata dal suo Ufficio, nella quale il
Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola chiede l'annullamento del
provvedimento impugnato; uditi l'Avvocato dello Stato ██████████, che insiste
sull'accoglimento del proprio ricorso, e il difensore del trattenuto, che ne chiede il
rigetto;



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con decreto in data 17 novembre 2025, non ha convalidato il provvedimento di trattenimento di [REDACTED] disposto dal Questore di Roma presso il CPR di Ponte Galeria, rilevando la nullità del provvedimento di respingimento (ed il conseguente vizio del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 TUI) e in particolare osservando che la dichiarazione di non voler presentare domanda di protezione internazionale, attestata nel decreto di respingimento, non corrispondeva ad un'effettiva intenzione dell'interessato, ma ad una mancata completa informazione circa la possibilità di domandare la suddetta protezione e le procedure da seguire e alla mancata comprensione delle effettive conseguenze di un'eventuale rinuncia a proporre la domanda di protezione internazionale.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'Interno, deducendo violazione degli artt. 3 d. lgs. 18 agosto 2015 e 10-ter, comma 1, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Si censurano le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, nonostante la prova dell'adempimento, da parte dell'Amministrazione, nei confronti dello straniero trattenuto dell'obbligo informativo relativo alla domanda di protezione internazionale. Si rileva, invero, che dal provvedimento impugnato e dalla documentazione versata in atti risulta che il trattenuto è stato informato nella propria lingua (arabo) del diritto di richiedere la protezione internazionale e della relativa procedura da seguire, alla presenza di un mediatore linguistico per eventuali contenuti non compresi, e che ha dichiarato espressamente di non volere presentare domanda di protezione internazionale, essendo arrivato in Italia per poi proseguire alla volta della Svizzera.

L'Avvocatura generale insiste, quindi, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Preliminarmente, sull'ammissibilità del ricorso dell'Avvocatura generale e sul rito con cui deve essere deliberato, va osservato che l'art. 6, comma 5-bis, d. lgs. n. 142 del 2015 dispone che "contro i provvedimenti adottati ai sensi del



comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

La previsione si riferisce alle decisioni di convalida del “provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento”, emesse dalla Corte d’appello ai sensi dello stesso art. 6 del d.lgs. 142 del 2015.

L’art. 14, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall’art. 6, comma 5-*bis*, a sua volta dispone che “contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione (...)”.

Non vi è dubbio che anche ai ricorsi dell’Avvocatura generale sia applicabile il rito previsto dal combinato disposto degli artt. 14, comma 6, citato e dell’articolo 22, commi 3 e 4, l. 22 aprile 2005, n. 69, derivato dalla decisione della Corte costituzionale 24 marzo 2025, n. 39, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, nella parte in cui rinvia all’art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo.

Sul piano dell’ammissibilità del ricorso, la questione era preesistente all’art. 18-*bis* d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, che ha ammesso il “ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale” ed ha richiamato per il rito la l. n. 69 del 2005, dal momento che il riferimento ai soli provvedimenti positivi era presente già nell’originario testo dell’art. 14, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, ma non ha mai sollevato dubbi quanto alla ricorribilità per cassazione anche dei provvedimenti negativi (v., ad es., per un caso di ricorso contro tali provvedimenti, Cass. civ., Sez. U., 23/09/2024, n. 25374, non mass.).

Deve, pertanto, continuare a ritenersi che il legislatore, nel fare riferimento ai soli provvedimenti di convalida, *minus dixit quam voluit*, con la conseguenza che le previsioni in esame devono intendersi riferite a tutte le decisioni in materia di convalida.

La questione, poi, dell’applicabilità del rito speciale ridisegnato dalla citata sentenza n. 39 del 2025 della Corte costituzionale anche nel caso di ricorso del Ministero va risolta in senso positivo, sia perché sarebbe arbitrario, operare un frazionamento della disciplina, separando le regole attributive della competenza da quelle concernenti il rito, sia perché si giungerebbe all’irragionevole conclusione per la quale sarebbe possibile un sindacato di legittimità esteso, su ricorso della parte pubblica, a tutti i motivi di ricorso consentiti dal codice di rito, mentre nell’ipotesi del ricorso della parte privata trattenuta, in cui più urgente è l’esigenza di verifica delle condizioni di restrizione della libertà personale, esso sarebbe



ammesso per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen.

1.2. Tanto premesso, le censure del Ministero ricorrente meritano accoglimento.

L'art. 10-ter d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, al primo comma prevede che "Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito".

L'informativa ha il fine di rendere edotto il cittadino straniero delle garanzie che sono previste per i richiedenti asilo e della procedura da seguire, che è regolata in termini specifici, sia dal d.lgs. n. 25 del 2008 (che stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale, comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidie le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti), sia dal d.lgs. n. 142 del 2015 (che prevede le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale).

Il tenore della norma, con lo specifico riferimento allo "straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare", prevede che l'informativa debba essere somministrata all'atto del primo ingresso o, comunque, nel corso del primo "contatto" tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sul territorio.

Nello stesso senso, infatti, sono anche le ulteriori disposizioni sul punto e quelle specifiche previste nei decreti legislativi in materia di protezione internazionale:



a) l'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale "presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito";

b) l'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, significativamente titolato "Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera", che stabilisce che le informazioni di cui al precedente articolo 10, comma 1, "sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

c) l'art. 3 d.lgs. n. 142 del 2015 secondo il quale "le informazioni sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda" e che devono comprendere anche "i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale".

Nel caso in cui tale specifica informativa manchi il decreto di respingimento è nullo e l'invalidità si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento (Sez. 1, n. 25539 del 10 luglio 2025, non massimata; Sez. 1, n. 15762 del 22/04/2025, I., Rv. 287837 - 02; Cass. civ., Sez. 1, 22/04/2024, n. 10819, Rv. 671119 - 01; Cass. civ., Sez. 1, 15/02/2024, n. 4223, Rv. 670269 - 01).

La violazione di legge deve essere comunque esclusa in presenza di un motivato accertamento del fatto che lo straniero ha avuto piena conoscenza delle procedure esperibili per il riconoscimento (Sez. 1, n. 25539 del 10 luglio 2025, non massimata).

Passando al caso in esame, va osservato che il decreto di respingimento, del quale si discute (che è agli atti), in data 12 novembre 2025, dà esplicitamente atto che lo straniero non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione, pur essendo stato compiutamente informato in sede di pre-identificazione.

Lo stesso provvedimento impugnato rileva, infatti, che alla richiesta di convalida risulta essere stato allegato verbale redatto dalla Questura di Cagliari, e firmato dall'operatore di polizia penitenziaria, dal cittadino algerino e dal mediatore linguistico, in cui è stata attestata la consegna, alle ore 12.05 dell'11 novembre 2025, presso il centro di prima accoglienza di [REDACTED] ([REDACTED]) all'interessato dell'opuscolo informativo "Guida pratica per richiedenti la protezione internazionale", redatto nella lingua dello straniero (arabo), dandosi esplicitamente atto dell'avvenuta somministrazione delle informazioni in merito alle finalità e alle

utilità della procedura di protezione internazionale. Osserva sempre detto provvedimento che il giorno successivo – trascorso, quindi, un tempo ampiamente sufficiente per consentire allo straniero di maturare una consapevole decisione - [REDACTED] risulta avere dichiarato nel foglio notizie, agli atti, di non volere domandare la protezione internazionale, dichiarazione poi riversata nel suddetto decreto di respingimento.

Dagli atti allegati - cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01) - non emerge alcunché che induca a ritenere che al richiedente non sia stata garantita la comprensione e la fruizione della possibilità di presentare la domanda di protezione, né che l'informativa sia stata somministrata in forme ambigue o parziali tanto da viziare, come ha ritenuto il Giudice di merito, l'effettiva volontà dell'interessato. Invero, la formula rinvenuta nel decreto di respingimento trova, come attentamente evidenziato dal P.g. presso questa Corte nella memoria depositata che ne anticipa le conclusioni, un saldo riferimento "storico" nell'avvenuta consegna dell'opuscolo informativo in lingua comprensibile dal richiedente, nella presenza del mediatore linguistico e nella somministrazione di informazioni aggiuntive circa le finalità e le utilità della domanda di protezione. A fronte della dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, della corretta e completa informazione dell'interessato, tramite valorizzazione del contenuto del verbale di consegna dell'opuscolo informativo, sarebbe stato onere del suddetto quanto meno allegare come e perché le informazioni verbali somministrate in quella sede fossero del tutto insufficienti o comunque impedissero di operare una scelta consapevole in merito alla presentazione della domanda di protezione internazionale.

Erra la Corte, violando la normativa sopra indicata, anche sotto il profilo dell'apparenza motivazionale, laddove considera del tutto irrilevanti le circostanze emergenti dal verbale di consegna pur sottoscritto dall'interessato e accredita puramente e semplicemente la dichiarazione resa all'udienza di convalida da quest'ultimo, che, pure ammettendo di avere ricevuto l'opuscolo informativo (come riportato dallo stesso decreto impugnato), afferma del tutto genericamente di non avere avuto compiute informazioni, né spiegazioni, anzi di essere stato indotto a sottoscrivere la dichiarazione di non voler presentare la domanda di protezione in quanto avrebbe avuto la possibilità di presentarla una volta giunto a Roma, reiterando quanto già riferito al Giudice di pace (dinanzi al quale manifestava l'intenzione di proporre la domanda di protezione, poi formalizzata quello stesso giorno). E laddove propende per la sussistenza di plurimi elementi che indurrebbero a ritenere che la mancata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale attestata nel decreto di respingimento non corrisponda



ad un'effettiva intenzione del cittadino algerino, ma sia piuttosto da addebitare a una mancata completa informazione in ordine all'istituto della protezione internazionale, alle corrette procedure da seguire, oltre che a una mancata comprensione delle effettive conseguenze di un'eventuale rinuncia a proporre la domanda di protezione internazionale. E, infine, laddove ritiene, a fronte delle contestazioni dello straniero - che la Corte assume essere specifiche, ma in realtà sono del tutto generiche - in modo apodittico e assolutamente contrastante con quanto emergente dal provvedimento e tale da renderlo del tutto incomprensibile, integrando apparenza motivazionale, non assolto l'onere probatorio da parte dell'Amministrazione circa i tempi e le modalità con cui sarebbe stata somministrata la suddetta informazione.

2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del decreto di non convalida del trattenimento. Invero, il provvedimento di non convalida del trattenimento è provvedimento immediatamente esecutivo. Il rinvio alla Corte di appello per la prosecuzione del giudizio non avrebbe alcuna utilità in ragione dello stato di non trattenimento dello straniero, trattenimento che è condizione *sine qua non* per l'utile prosecuzione del giudizio di convalida.

Va disposto l'oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03.

P.Q.M.

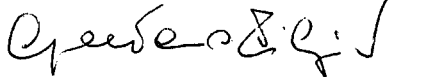
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.

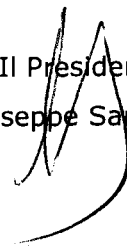
Il Consigliere estensore

Gaetano Di Giuro



Il Presidente

Giuseppe Santalucia



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositato in data 16/12/2025

16 DIC. 2025

Roma, li _____

L'Assistente Giudiziario

Dolores DE ANGIOLIS

